agrario nelle Marche se si considera che il regolamento per l'esecuzione della legge stessa fu preparato con tutta sollecitudine ed approvato con decreto reale del 20 successivo. La pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* sarebbe avvenuta prima del 10 giugno, se dalla Corte dei conti non fossero stati sollevati dubbi dei quali fu provata l'infondatezza. Ad ogni modo, non appena emanato il regolamento, a cura del Ministero, si è costituito il Consiglio provvisorio della Federazione, è stato effettuato il versamento dei contributi formanti il fondo di esercizio, è stata fissata la sede della Federazione ed è stato assunto temporaneamente il personale necessario al funzionamento di essa. Finora sono pervenute al Ministero tre sole domande di Istituti che intendono funzionare come enti intermedi; si provvederà subito alle richieste autorizzazioni. Oramai il periodo preparatorio dell'applicazione della legge può dirsi sorpassato e la legge potrà essere presto attuata.

« *Il sottosegretario di Stato*
« LUCIANI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Valvassori-Peroni, « per conoscere se egli ritenga ispirate alle leggi ed ai regolamenti in materia le contravvenzioni elevate in questi ultimi mesi a carico di numerosi rivenditori di generi di privativa, perchè non provvisti di una particolare licenza per i valori bollati ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Giusta l'articolo 6 del regolamento sulle tasse di bollo, approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2128, la vendita dei valori bollati al pubblico, oltrechè dai ricevitori del registro e bollo, può esser fatta soltanto dai distributori secondari che siano stati debitamente autorizzati.

« A tenore poi dell'articolo 7 i rivenditori di generi di privativa debbono essere preferiti nelle nomine dei distributori secondari dei valori bollati, ma ciò non toglie che anche i detti rivenditori abbiano l'obbligo di chiedere alla Intendenza di finanza la prescritta autorizzazione alla vendita dei valori di bollo, per non incorrere nella contravvenzione prevista dall'articolo 56, n. 3, legge 4 luglio 1897, n. 414, giacchè la nomina a distributore secondario ha carattere personale, e quindi non può valere per l'attuale titolare della rivendita di privative l'autorizzazione data al predecessore.

« Sono quindi regolarmente contestate le contravvenzioni a carico dei rivenditori di generi di privativa che vendano valori bollati senza il prescritto decreto di nomina.

« Riguardo poi alle contravvenzioni della specie accertate in questi ultimi tempi a carico di alcuni rivenditori della provincia di Milano, il Ministero, su proposta di quell'Intendenza di finanza, ha già provveduto perchè non venga dato corso ai relativi verbali, tenuto conto che l'irregolarità è da ascriversi alla consuetudine invalsa presso gli uffici del Registro di quella provincia, di continuare a somministrare i valori bollati ai rivenditori di privative anche nel caso di mutamento nella persona del titolare della rivendita, sebbene non ancora intervenuto il decreto di nomina per il nuovo titolare, ritenendo erroneamente che potesse valere all'uopo il decreto rilasciato al precedente rivenditore.

« Sono state, inoltre, impartite istruzioni alla Intendenza di finanza di Milano affinchè procuri di rilasciare il decreto per la vendita dei valori bollati contemporaneamente alla licenza per la vendita dei generi di privativa, onde non abbia a soffrire interruzione la distribuzione dei valori di bollo ai rivenditori.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GALLINO ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Battaglieri « per sapere se in seguito agli inconvenienti verificatisi nel sistema dei concorsi pei magistrati non ritenga opportuno di proporre disposizioni dirette a modificare siffatto sistema ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Nel progetto di riforma all'ordinamento giudiziario che l'onorevole ministro ha già presentato al Senato, si provvede a modificare le norme sui concorsi per le promozioni ai gradi superiori. A tal proposito è stabilito nell'articolo 23: « Fermo quanto è disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 511, circa i concorsi di merito, il Consiglio superiore così per le nomine dei consiglieri di Cassazione e parificati, come per quelli dei consiglieri di appello e parificati, presenterà al ministro una lista contenente un numero di magistrati doppio di quello dei posti messi a concorso, che reputerà potersi promuovere per merito.